**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 31 gennaio 2017

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di

riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da

situazioni di crisi industriali. (17A01188)

(GU n.39 del 16-2-2017)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive

modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per

le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di

risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27

dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto

l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181

del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella

siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che

reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e

riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,

in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli

interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con

progetti di riconversione e riqualificazione industriale adottati

mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di

situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che

presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei

territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10

concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura

degli interventi;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012,

che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14

della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero

dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la

crescita sostenibile»;

Visto il comma 6 del sopra menzionato art. 27 del decreto-legge n.

83 del 2012, che dispone che il Ministero dello sviluppo economico si

avvale, sottoscrivendo apposite convenzioni, dell'Agenzia nazionale

per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -

Invitalia per la definizione e l'attuazione degli interventi nelle

aree di crisi industriale complessa e che gli oneri derivanti dalle

predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate

all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate

per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite

massimo del 3 per cento di tali risorse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le

modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale

complessa e determinati i criteri per la definizione e l'attuazione

dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale e, in

particolare, l'art. 3, comma 4, che prevede che la parte di attivita'

dei citati progetti di riconversione e riqualificazione industriale

svolta da Invitalia S.p.a. in applicazione degli interventi

agevolativi da essa gestiti e' remunerata con le modalita' e le

risorse previste dagli interventi stessi, mentre con apposita

convenzione quadro e' disciplinata la remunerazione della diversa

attivita' indicata nello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure per

la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n.

181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla

riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati

commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto ministeriale

9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli interventi di

cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come

individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 83 del

2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla

programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria;

Considerato che risultano in perenzione amministrativa euro

40.167.012,27 a valere sulle risorse del «Fondo unico legge n.

181/1989», al netto delle riassegnazioni relative agli interventi

nell'area di crisi complessa di Piombino e nell'area di crisi

complessa di Rieti, pari rispettivamente a euro 20.000.000,00 ed euro

10.000.000,00, e di quelle relative ai fabbisogni per la

realizzazione delle iniziative imprenditoriali agevolate ai sensi

della legge n. 181/1989 indicati dal soggetto gestore nel XLVII Piano

finanziario trimestrale, pari a euro 5.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 111 del 15 maggio 2015, con cui le risorse affluite al Fondo per

la crescita sostenibile ai sensi del comma 10 del predetto art. 27

del decreto-legge n. 83 del 2012, pari a euro 73.022.417,67, sono

state destinate al finanziamento degli interventi per il rilancio

delle aree colpite da crisi industriale di cui alla legge n.

181/1989;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 232 del 4 ottobre 2016, recante l'individuazione dei territori

delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle

agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 settembre

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

n. 268 del 16 novembre 2016, con cui e' stata disposta l'integrazione

delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi

di cui alla legge n. 181/1989 per un importo complessivo di euro

165.914.155,00 di cui:

euro 5.914.155,00 affluiti al Fondo per la crescita sostenibile

ai sensi del comma 10 del piu' volte citato art. 27 del decreto-legge

n. 83 del 2012;

euro 80.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilita'

speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, da riservare

agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati dagli

appositi accordi di programma di cui al citato decreto ministeriale 9

giugno 2015;

euro 80.000.000,00 delle risorse del Programma operativo

nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III -

Competitivita' PMI, da destinare agli interventi di cui alla legge n.

181/1989 disciplinati dagli appositi accordi di programma di cui al

medesimo decreto ministeriale 9 giugno 2015 relativi ad aree

localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), con una riserva pari a euro

30.000.000,00 per l'area di crisi industriale complessa di Taranto;

Visto, altresi', l'art. 1, comma 5, del predetto decreto

ministeriale 26 settembre 2016, che demanda all'approvazione del

Ministro dello sviluppo economico la ripartizione delle risorse

complessivamente destinate agli interventi di cui alla legge n.

181/1989, cosi' come disciplinati dal decreto ministeriale 9 giugno

2015, tra interventi inseriti in accordi di programma relativi ad

aree di crisi industriale complessa, interventi inseriti in accordi

di programma relativi ad aree di crisi industriale non complessa e

programmi di investimento da agevolare tramite procedura valutativa

con procedimento a sportello, tenuto anche conto dei fabbisogni

prevedibili per l'attuazione degli interventi e degli oneri di cui

all'art. 3, comma 4, del decreto 31 gennaio 2013 sopra citato;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli

eventi sismici del 2016», che prevede, per il rilancio del sistema

produttivo nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e

Umbria interessati dagli eventi sismici in argomento, l'applicazione,

nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di

aiuto di cui alla legge n. 181/1989, come disciplinato dal citato

decreto ministeriale 9 giugno 2015, previo riconoscimento dei Comuni

riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 quale

area in cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 27 del

decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Direttore generale per la politica

industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del

Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello

sviluppo economico 19 dicembre 2016, pubblicato nel sito internet

istituzionale, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base

del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi

non complessa;

Vista la proposta di ripartizione delle risorse complessivamente

destinate agli interventi di cui alla legge n. 181/1989 disciplinati

dal decreto ministeriale 9 giugno 2015, presentata dal Direttore

generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole

e medie imprese e dal Direttore generale per gli incentivi alle

imprese in data 24 gennaio 2017;

Considerato che le risorse attribuite, alla data odierna,

all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile e

destinate agli interventi di riconversione e riqualificazione

produttiva di aree interessate da crisi industriali ammontano a euro

158.936.572,67;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata, come segue, la ripartizione delle risorse

finanziarie disponibili, alla data del presente decreto, per

l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione

produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali di

cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181:

a) per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione quadro

tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -

Invitalia, di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 31

gennaio 2013 citato nelle premesse, e' accantonato, nel limite

massimo previsto dall'art. 27, comma 6, del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, l'importo di euro 4.768.097,18, pari al tre per cento

delle risorse attribuite, alla data odierna, all'apposita sezione del

Fondo per la crescita sostenibile e destinate agli interventi di

riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da

crisi industriali. A valere su tale importo e' effettuato in favore

di Invitalia S.p.a. il rimborso dei costi sostenuti e documentati

dalla societa' per lo svolgimento delle attivita' previste dalla

menzionata convenzione quadro, sulla base della relazione sulle

attivita' compiute nell'anno di riferimento e della relativa

rendicontazione presentate dalla societa' con cadenza annuale, nella

misura massima del tre per cento delle risorse del Ministero dello

sviluppo economico assegnate agli accordi di programma sottoscritti

ai sensi del citato art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

b) agli interventi inseriti in accordi di programma relativi ad

aree di crisi industriale complessa sono riservati euro

60.000.000,00, di cui euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse del

Fondo per la crescita sostenibile ed euro 40.000.000,00 a valere

sulle risorse del Fondo unico legge n. 181/1989;

c) ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi

industriale non complessa tramite procedura valutativa con

procedimento a sportello sono riservati euro 124.000.000,00 a valere

sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile. Una quota del

predetto importo, pari a euro 44.000.000,00, e' accantonata in favore

degli interventi disciplinati da accordi di programma. Le risorse

cosi' riservate, qualora non impiegate entro un anno dalla data di

apertura dello sportello, sono utilizzate per far fronte agli oneri

derivanti dalle domande di agevolazioni presentate nei termini di

apertura dello stesso sportello;

d) le risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e

competitivita'» 2014-2020 FESR, Asse III - Competitivita' PMI, pari a

euro 80.000.000,00, sono destinate agli interventi nelle aree di

crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) disciplinati da accordi di

programma. Una quota del predetto importo, pari a euro 45.000.000,00,

e' accantonata in favore degli accordi di programma relativi ad aree

di crisi industriale complessa sottoscritti entro il 31 dicembre

2017, con conferma della riserva di euro 30.000.000,00 per l'area di

Taranto. Decorso tale termine le risorse cosi' riservate, qualora non

impiegate, rientrano nelle disponibilita' utilizzabili a copertura

degli interventi, disciplinati tramite accordi di programma, in tutte

le aree di crisi delle regioni sopra menzionate.

2. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le risorse

finanziarie da destinare all'applicazione del regime di aiuto di cui

alla legge n. 181/1989 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016.

Roma, 31 gennaio 2017

Il Ministro: Calenda